



Consolato Generale

Oggetto: Esenzione dai diritti doganali per i beni personali. Normativa e modello esemplificativo di autocertificazione.

Si prega di leggere attentamente i documenti allegati, concernenti:

1. la normativa riguardante l'esenzione doganale per i beni personali;
2. un esempio di autocertificazione ai fini dell'esenzione.

Nota bene:

- Hanno diritto all'esenzione solo i cittadini iscritti all'aire da almeno 12 mesi.
- Per ottenere l'esenzione, la normativa non richiede alcun tipo di certificato rilasciato dal Consolato.
- Per dubbi o domande di chiarimento, si prega di contattare direttamente l'ufficio telematico dell'Agenzia delle Dogane

oppure l'Ufficio doganale del luogo di sbarco delle proprie masserizie.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



U.R.P. *Informa*

- Normativa comunitaria di riferimento:

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 2/10
Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 2/10

- Normativa nazionale di riferimento:

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 art. 3

- Trattamento fiscale:

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

- Condizioni per la fruizione della franchigia:


L'esenzione dai diritti doganali è limitata ai beni personali, identificati all'art. 1 del regolamento comunitario 918/83, esclusi quelli di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, destinati all'uso personale degli interessati o della loro famiglia, che per loro quantità o natura non riflettano alcun intento di carattere commerciale a condizione:

- 1) che l'interessato o la propria famiglia abbiano avuto la residenza fuori della Comunità per almeno dodici mesi consecutivi;
- 2) che i beni siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di sei mesi prima della data del trasferimento
- 3) che siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza

La condizione di cui al punto 2) per ciò che riguarda i beni non consumabili si intende assolta qualora trattasi di beni usati; per i beni mobili registrati la prova del possesso e dell'utilizzazione dovrà sempre essere fornita.

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO 1°
Ufficio Relazioni con il Pubblico

20159 Milano, Via Valtellina nr. 4 -
Telefono +39 6950277 - Fax +39 6680089 - e-mail: cd.milano1.urp@agenziaadogane.it



U.R.P. Informa

Pertanto, per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ai componenti del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio comunitario a condizione che sussistano per ciascuno di essi le condizioni sopra descritte (possesso, titolarità ed uso dell'autovettura all'estero da almeno sei mesi prima del trasferimento rilevata dal documento di immatricolazione dell'autovettura o da altra idonea documentazione, permanenza ininterrotta all'estero per almeno 12 mesi).

I beni personali ammessi al beneficio della franchigia, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza una preventiva comunicazione all'autorità doganale.

Tale vincolo deve figurare sulla dichiarazione d'importazione a mezzo di apposita annotazione apposta dall'ufficio doganale all'atto dell'operazione.

Il trasferimento di residenza può essere comprovato dalla presentazione all'ufficio doganale di uno dei seguenti documenti: a) certificato del comune ove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento; b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento; c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale d'importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione.

Tale documentazione a titolo esemplificativo può consistere in:

1. attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato;
2. contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo
3. comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento del personale diplomatico, consolare, ovvero di giornalisti.

In luogo della suddetta documentazione, a seguito dell'avvenuta introduzione nell'ordinamento italiano di norme di semplificazione dell'azione amministrativa può essere prodotta ed accettata apposita autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

Per quanto riguarda i prodotti c.d. audiovisivi (ad esempio radio, televisori, videoregistratori, computer, personal computer ed altro) facenti parte dei beni personali oggetti del trasferimento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di sicurezza dei prodotti e compatibilità elettromagnetica è necessario che gli stessi rispettino i requisiti di conformità richiesti recando la marcatura CE apposta sul prodotto o sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia.

I prodotti sprovvisti della marcatura CE non potranno essere importati fatta eccezione per quelli acquistati prima del 1° gennaio 1996, comprovati da idonea documentazione (es. fattura d'acquisto).

Sulla base delle disposizioni vigenti la conformità CE non può essere autocertificata.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



U.R.P. *Informa*

- Modalità per la concessione della franchigia:

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci che comunica all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza dell'interessato, l'avvenuta importazione in franchigia. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dal Regolamento sull'autocertificazione, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli uffici doganali si atterranno alle direttive impartite con la nota prot. 3158 del 17 maggio 2002 e con la nota prot. 5619 del 29 ottobre 2002 di questa Agenzia.

- Importazioni di autovetture da parte di connazionali rimpatrianti.

Per quanto riferisce all'importazione di più di una autovettura a seguito di connazionali rimpatrianti, si rimanda a quanto disposto dalla circolare n.172 dell'11.04.1983 che qui allega in copia.

Cordiali saluti

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

AUTOCERTIFICAZIONE
IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DI MASSERIZIE ED EFFETTI PERSONALI

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____

proprietario delle masserizie ed effetti personali di cui all'elenco allegato, proveniente dagli Stati Uniti d'America dove ha risieduto per motivi _____ dal _____ al _____

destinati al Comune di _____ (Prov.) _____ dove ha eletto/eleggerà residenza in via _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che dette masserizie ed effetti personali usati :

- sono destinati al suo uso e a quello della propria famiglia, così composta:

.....
.....

- non formeranno oggetto di cessione a terzi.

Il valore dei beni in questione, ai soli fini doganali, ammonta a.....euro e tra di essi non c'è merce per la quale esiste un divieto d'importazione (ovvero figura il seguente apparecchio recante la marcatura CE ovvero privo della stessa, poichè acquistato anteriormente al 1 gennaio 1996 - in questo caso bisogna comprovarne la data d'acquisto con idonea documentazione).
Data..... Firma.....

Hanno diritto all'esenzione i **cittadini italiani iscritti all'aire che rientrano definitivamente in Italia** dopo aver risieduto continuativamente e permanentemente **all'estero per almeno 12 mesi**.

Si può importare un autoveicolo in esenzione doganale, purché sia stato **posseduto ed usato da almeno 6 mesi**. Tutti gli oggetti da importare in Italia devono essere posseduti ed usati dal richiedente e destinati all'esclusivo uso personale. Si allega alla presente autocertificazione:

- packing list in italiano indicante le masserizie importate e il valore ai fini doganali.
- fotocopia del codice fiscale e del passaporto.

Qualora si trasporti anche un'autovettura è necessario allegare:

- 1) fotocopia della patente rilasciata nel Paese estero
- 2) Certificate of title
- 3) Registration card
- 4) Dichiarazione o lettera con le specifiche tecniche del veicolo (rilasciata dal venditore/casa automobilistica)
- 5) Dichiarazione di conformità del veicolo alla normative CEE (rilasciata dal venditore/casa automobilistica)

I documenti 2) e 3) devono essere presentati in originale e in **copia conforme autenticata da un public notary, la cui firma deve essere autenticata mediante APOSTILLE**.

È necessaria la traduzione in italiano dei documenti 2),3),4),5) eseguita da un traduttore e autenticata da un public notary e munita di Apostille. Per l'elenco degli uffici pubblici della circoscrizione di San Francisco presso i quali si può richiedere l'Apostille, si rinvia alla sezione 'Servizi Consolari/Notarile' del sito web www.consmiami.esteri.it